

Codice A1906A

D.D. 1 agosto 2019, n. 462

**L.R. n. 23 del 17 novembre 2016 artt. 10, 14 e 19. Autorizzazione alla "Variante al progetto ed al recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in localita' Gerbole del Comune di Foglizzo", proponente l'opera: Societa' Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A., richiedente l'autorizzazione di cava: Societa' A.C.I. S.c.p.a. - Consorzio Stabile. os. M1805T.**

Premesso che:

In data 23/01/2019, il legale rappresentante della società A.C.I. S.C.p.A. – Consorzio Stabile (proponente l'opera: Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.), prot. 6996 del 25/01/2019, presentava istanza ai sensi della l.r. 23/2016 di autorizzazione alla “Variante al progetto ed al recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Gerbole del Comune di Foglizzo” e la relativa documentazione allegata, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione per anni 2 (due) per effettuare i lavori consistenti nella sistemazione morfologica ed ambientale del sito;

Gli interventi previsti in progetto consistono nella sistemazione morfologica ed ambientale di un sito, oggetto di precedente attività estrattiva. Dette attività sono state definitivamente concluse senza che siano state raggiunte le volumetrie di scavo autorizzate e le quote previste in progetto. La variante conferma la destinazione finale del sito quale cassa di laminazione ed il riuso ai fini agricoli dell'area ribassata.

Considerato che:

Con Determinazione Dirigenziale n. 66 del 21/02/2019 della Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere, pubblicata sul BU9S1 del 28/02/2019 è stato escluso il progetto "Variante al progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava in località Gerbole del Comune di Foglizzo", dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- condizioni ambientali di cui al parere della Direzione Agricoltura prot. 12691 del 11/02/2019;
- è necessario assicurare adeguate condizioni di deflusso delle acque di piena all'interno del bacino di laminazione e garantire che il canale di scarico interno esistente sia riprofilato compatibilmente con la portata di progetto con TR200 del Rio Denoglia.

In merito alle prescrizioni di cui sopra nella C.d.S. del 8 febbraio 2019 è stato richiesto al proponente di rendicontare nella documentazione tecnica integrativa da presentare ai sensi della l.r. 23/2016;

In data 31/05/2019, il direttore tecnico infrastrutture della S.A.T.A.P. S.p.A. ing. Natalino Valter Re, ha presentato alla Regione Piemonte le integrazioni progettuali ex l.r. 23/2016 (Elenco elaborati, Relazione di ottemperanza alla D.D. n. 66 del 21/02/2019 di esclusione dalla fase di valutazione di cui all'articolo 12 della l.r. 40/1998) relativamente al progetto denominato: “Variante al progetto ed al recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Gerbole del comune di Foglizzo”, di cui al Verbale della Conferenza dei Servizi del 08/02/2019 prot. 12691;

Il Responsabile del Settore Polizia mineraria, Cave e miniere, in attuazione di quanto previsto dalla l.r. 23/2016 e tenuto conto di quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 66 del 21/02/2019, ha convocato presso la sede della Direzione Competitività del Sistema Regionale in data 11/07/2019 la Conferenza di Servizi con oggetto “l.r. 17/11/2016 n. 23 – Variante al progetto

di coltivazione e recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia in località Gerbole del Comune di Foglizzo” svolgendo contestualmente la Verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali contenute nella procedura di esclusione dall’assoggettamento alla VIA ex art. 28 d.lgs. 152/2006;

In sede di Conferenza di Servizi, e con riferimento alla Verifica di ottemperanza, a conclusione dell’istruttoria congiunta ed acquisito il parere della Direzione Agricoltura anticipato via e-mail in data 11/07/2019, è stato possibile concludere che le condizioni di cui ai punti 1a), 1b) e 2), riportati per esteso nel verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 11/07/2019, della Determinazione Dirigenziale n. 66 del 21/02/2019 sono state ottemperate.

Durante la suddetta seduta di Conferenza di Servizi il Comune di Foglizzo ha evidenziato che, in merito al vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata nei tempi tecnici strettamente necessari previo ottenimento del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino.

Sempre nella suddetta riunione di Conferenza di Servizi è stato precisato che per gli interventi in progetto, consistenti nella sistemazione morfologica ed ambientale del sito, la fidejussione in essere attualmente a favore del Comune di Foglizzo risulta essere di euro 533.000,00 (cinquecentotrentatremila). In merito la Conferenza di Servizi ha suggerito al proponente di provvedere ad un ricalcolo della stessa, tale da prendere in considerazione i lavori effettivamente ancora da eseguire.

In data 17/07/2019, prot. 69580, è stato trasmesso il verbale della seduta di Conferenza di Servizi del 11/07/2019 nel quale si concedevano al proponente, per la presentazione della documentazione inerente il ricalcolo della polizza fidejussoria, 3 giorni a far data dalla ricezione del verbale con conseguente interruzione dei termini procedurali.

In data 19/07/2019, prot. 70366, viste le risultanze della Conferenza di Servizi svoltasi in data 11/07/2019, durante la quale si è attestata l’ottemperanza “ante operam” ai punti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 66 del 21/02/2019, si trasmetteva al Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico regionale la copia digitale del verbale della riunione della suddetta Conferenza di Servizi ai fini della pubblicazione sul sito web regionale.

In data 16/07/2019, prot. 71018 del 22/07/2019, è pervenuto con e-mail il parere del Settore regionale Difesa del Suolo nel quale è precisato: “Gli elaborati idraulici/idrologici relativi al bacino di laminazione (Elab. B18A10-STI-A-01) nelle tre condizioni di progetto (vedere cap. 7) ne dimostrano la funzionalità nello stato attuale in termini di riduzione delle portate al colmo e dei volumi di piena. L’elaborato conclude che la variante al recupero ambientale non compromette la funzionalità idraulica del bacino di laminazione. Poiché lo studio idraulico è molto localizzato, nulla può essere dedotto circa la variazione delle condizioni di pericolosità e rischio idraulico a Foglizzo, conseguenti alla laminazione nel bacino. Gli elaborati trasmessi in merito alla relazione di ottemperanza, rispettano le prescrizioni di natura idraulica inserite nella tabella del verbale alla voce <condizioni ambientali>”.

In data 24/07/2019, prot. 72353 del 24/07/2019, la Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A., proponente l’opera, allo scopo di ridefinire la polizza fidejussoria a garanzia degli interventi di recupero ambientale, come evidenziato dagli Enti nel corso della Conferenza di Servizi del 11/07/2019, ha presentato documentazione tecnica, ai sensi della D.G.R. 05/04/2019 n. 17-8699 “Art. 33 della l.r. 17/11/2016 n. 23 – Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle

modifiche delle garanzie fidejussorie”, per un totale dei costi, posticipati alla scadenza dell’autorizzazione (2 anni), e ulteriormente posticipati di 36 mesi per il controllo del recupero ambientale, corrispondente a euro 313.000,00 (trecentotredicimila).

Il Settore Polizia mineraria, Cave e miniere, valutata la proposta formulata in data 24/07/2019, prot. 72353 del 24/07/2019, dalla Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. in merito alla polizza fidejussoria, l’ha ritenuta congrua;

Tutto ciò premesso e considerato;

visti i verbali della riunione della Conferenza dei servizi e i pareri acquisiti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

## IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

*determina*

di autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016, nel rispetto delle sopraccitate condizioni, gli interventi previsti in progetto che consistono nella sistemazione morfologica ed ambientale del sito di località "Gerbole" del Comune di Foglizzo (TO), oggetto di precedente attività estrattiva. Dette attività sono state definitivamente concluse senza che si siano raggiunte le volumetrie di scavo autorizzate e le quote previste in progetto. La variante ha confermato la destinazione finale del sito quale cassa di laminazione ed il riuso ai fini agricoli dell'area ribassata, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specifiche come ivi riportate in dettaglio nell'allegato Disciplinare tecnico, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale della Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere;

di precisare che i suddetti lavori di recupero ambientale potranno essere eseguiti solo previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, di competenza del Comune di Foglizzo;

di precisare che la polizza fidejussoria, così come prevista dalla D.G.R. 05/04/2019 n. 17-8699, dovrà contenere gli estremi dell'atto autorizzativo. A tal scopo l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata col presente atto resta subordinata alla presentazione della polizza fidejussoria, da presentare entro 30 giorni dalla notifica dell'atto. L'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

di dare atto che la presente determinazione non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento  
dott. Edoardo Guerrini

Estensori:  
Mario Ugo Guido Ponzi  
arch. Patrizia Altomare

Allegato

## DISCIPLINARE TECNICO

### **Variante al progetto di coltivazione e di recupero ambientale della cava in località Gerbole del Comune di Foglizzo (TO)” - Pos. M1805T**

Esaminata la domanda presentata in data 23/01/2019 ai sensi della l.r. 23/2016 dal legale rappresentante della società A.C.I. S.C.p.A. – Consorzio Stabile (proponente l'opera: Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.), prot. 6996 del 25/01/2019, e la relativa documentazione allegata così come integrata, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione per anni 2 (due) per effettuare i lavori consistenti nella sistemazione morfologica ed ambientale del sito, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Per eventuali lavori residui vengano rispettate le seguenti raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici:

1. il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del d.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di recupero ambientale, secondo i disposti del citato d.p.r.;
3. durante i lavori devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
5. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
6. deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area;
7. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del d.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
8. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (d.lgs 152/06).

scrizioni generali:

1. devono essere mantenuti i capisaldi quotati ubicati come da progetto per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori;
2. nessun lavoro di recupero ambientale dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai mappali 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 88, 89, 118, 191, 192, 196 censiti al Foglio n. 2 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Foglizzo (TO) così come riportato negli elaborati di progetto;
3. i suddetti lavori di recupero ambientale potranno essere eseguiti solo previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, di competenza del Comune di Foglizzo;
4. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati come da progetto;
5. i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano sistemati e perfettamente livellati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
6. il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
  - a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso alla Regione ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
  - b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
7. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.

Prescrizioni specifiche:

1. i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
2. qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
3. i cumuli di terreno vegetale dovranno comunque essere seminati e debitamente trinciati fino al loro utilizzo definitivo al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee.

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

1. la destinazione ed il riuso finale del sito di cava devono essere idonei alla realizzazione del bacino di laminazione secondo i criteri dello specifico studio finalizzato alla verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica dell'area;
2. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
3. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali;

4. lo strato di terreno vegetale, della potenza media di 35 centimetri deve essere rimesso a dimora secondo la tempistica individuata in progetto;
5. le specie erbacee ed arboree da impiegare dovranno essere quelle previste in progetto;
6. le superfici di raccordo previo riporto di terreno vegetale devono essere rinverdate a mezzo di semine e successivo impianto di specie arbustive;
7. al termine della coltivazione l'area di cava deve essere recuperata per il riuso agrario con impianto arbustivo sulle scarpate;
8. entro il mese di dicembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere della Regione una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
9. qualora sia accertata la mancata o insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
10. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
11. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
12. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa, sostitutiva di quella in essere attualmente a favore del Comune di Foglizzo (cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale di Foglizzo n. 43 del 23/11/2011) sia fissato in euro 313.000,00 (trecentotredicimila) da presentare a favore di Regione Piemonte. La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al successivo punto. È comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
13. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
  - a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario. La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
  - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.